



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO l’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha costituito presso Mediocredito Centrale S.p.A. un Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato degli aiuti d’importanza minore (“de minimis”);

VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e in particolare il comma 3, che dispone la stipula di una convenzione tra il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e il Mediocredito Centrale S.p.A. che preveda la costituzione di un Comitato, quale distinto organo competente a deliberare in materia;

VISTO l’art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO l’art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», che prevede che il Comitato di cui all’art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, adotta le necessarie disposizioni operative per l’amministrazione del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale sono soggette all’approvazione del Ministro delle Attività produttive sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

VISTA la convenzione sottoscritta il 7 settembre 1999 tra il Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato e il Mediocredito Centrale S.p.A. e, in particolare, l’articolo 2 della convenzione medesima che disciplina il Comitato di amministrazione del Fondo di garanzia;

VISTI gli atti aggiuntivi alla suddetta convenzione stipulati in data 3 settembre 2009 e 11 maggio 2010;



VISTO il decreto ministeriale 23 settembre 2005 con il quale sono state approvate le condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTI i decreti ministeriali dell'11 ottobre 2006, del 9 aprile 2009, del 15 ottobre 2010 e del 28 ottobre 2010 con i quali sono state approvate le modifiche alle condizioni di ammissibilità e alle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, approvate con decreto ministeriale 23 settembre 2005;

VISTA la nota n. 006264 del 20 giugno 2011 con la quale UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A. ha comunicato al Ministero dello Sviluppo economico le modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale adottate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 31 marzo 2011, con particolare riguardo a disposizioni in materia di accordi transattivi;

VISTA la nota n. 009348 del 19 settembre 2011 con la quale MedioCredito Centrale S.p.A., già UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A., ha comunicato al Ministero dello Sviluppo economico le modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale adottate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 29 luglio 2011, con particolare riguardo alla regolamentazione del procedimento di inefficacia della garanzia e di revoca dell'intervento;

VISTA la nota n. 10117 del 6 ottobre 2011 con la quale MedioCredito Centrale S.p.A., ha comunicato al Ministero dello Sviluppo economico - relativamente alle riserve PON Ricerca e competitività e POI Energie rinnovabili istituite nell'ambito del Fondo di garanzia con decreti ministeriali dell'11 dicembre 2009 - le modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale adottate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 29 settembre 2011;

SENTITO il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

DECRETA

Art. 1

(Modifiche delle condizioni di ammissibilità al Fondo di Garanzia)



1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, le modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia citato nelle premesse, adottate dal Comitato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nelle riunioni del 31 marzo 2011, del 29 luglio 2011 e del 29 settembre 2011;
2. Nell'allegato 1), nell'allegato 2), nell'allegato 3), nell'allegato A) e nell'allegato B), i quali costituiscono parte integrante del presente decreto, sono riportate le modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 novembre 2011

IL MINISTRO
Firmato Romani



ALLEGATO 1

Al paragrafo C della Parte II dell'allegato al decreto ministeriale 23 settembre 2005 concernente "approvazione delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662" dopo il punto 11.3 è inserito il seguente:

" 11.4 Transazioni. – *Le proposte transattive formulate dalle imprese beneficiarie, devono essere sottoposte preventivamente dai soggetti richiedenti al Gestore per l'assenso del Comitato di Gestione del Fondo e devono prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora).*

Le proposte transattive formulate dalle imprese e valutate positivamente dalle banche finanziatrici possono essere equiparate, ai fini dell'attivazione della garanzia del Fondo e dell'efficacia della stessa, all'avvio delle azioni di recupero, nel rispetto dei termini fissati dalle disposizioni operative di cui ai punti che precedono.

Le predette richieste devono essere presentate al Gestore entro 10 giorni dalla formalizzazione delle proposte transattive, per il successivo esame del Comitato, mediante, a pena di improcedibilità, la compilazione del modello Allegato A con tutti i documenti richiesti per l'attivazione della garanzia del Fondo, di cui al successivo punto 12.3.

Tali richieste devono contenere:

- *l'ammontare del debito complessivo vantato dalla banca finanziatrice alla data della proposta stessa;*
- *l'importo proposto a saldo e stralcio e le modalità di pagamento;*
- *l'ammontare dell'importo proposto in termini percentuali rispetto al debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora);*
- *la perdita a carico della banca finanziatrice in caso di accoglimento;*
- *la conseguente perdita a carico del Fondo;*
- *la situazione patrimoniale/economica/finanziaria dell'impresa debitrice e/o dei suoi garanti;*
- *eventuali altre esposizioni debitorie dell'impresa nei confronti della banca finanziatrice;*
- *valutazioni tecnico-legali che hanno indotto la banca finanziatrice a deliberare positivamente la proposta.*

Il Gestore si riserva di richiedere copia della documentazione comprovante quanto dichiarato dal soggetto richiedente nel modello Allegato A.

Il Gestore esamina prioritariamente le proposte transattive e sottopone gli esiti istruttori al Comitato entro 30 giorni dalla data di arrivo della richiesta completa di tutte le informazioni sopra indicate da parte della banca. Il Gestore comunica la delibera del Comitato ai soggetti richiedenti.

I soggetti richiedenti comunicano al Gestore, entro 30 giorni, l'avvenuto o il mancato perfezionamento dell'accordo.

In caso di presentazione di richieste con una percentuale di pagamento inferiore al 15% del debito complessivo ovvero di espresso rigetto da parte del Comitato delle proposte transattive, i soggetti richiedenti, ai fini della conferma dell'efficacia della garanzia del Fondo, sono tenuti a non dar corso alle proposte ed a proseguire le azioni di recupero nei confronti dei soggetti beneficiari per l'intero ammontare dell'esposizione debitoria.

Liquidazione della perdita

Ai fini della liquidazione della perdita i soggetti richiedenti devono trasmettere al Gestore idonea documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento dell'accordo transattivo.

L'importo che verrà riconosciuto dal Fondo al soggetto richiedente quale perdita definitiva non potrà in nessun caso superare quello calcolato alla data di presentazione da parte del soggetto richiedente ed eventualmente deliberato dal Comitato, senza l'addebito di ulteriori interessi di mora nel frattempo maturati."



Al paragrafo C della Parte II dell'allegato al decreto ministeriale 23 settembre 2005 al punto 12.2, dopo le parole "intimazione di cui al punto 11.1." sono inserite le parole: "ovvero dalla data di perfezionamento dell'accordo transattivo (data avvenuto pagamento da parte del soggetto proponente)".

Al paragrafo C della Parte II dell'allegato al decreto ministeriale 23 settembre 2005 al punto 12.3, dopo l'ultimo alinea è inserito il seguente:

" - (solo per gli accordi transattivi) idonea documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento dell'accordo transattivo dalla quale risulti l'importo e la valuta di pagamento. "

Al paragrafo C della Parte II dell'allegato al decreto ministeriale 23 settembre 2005, al punto 12.4 dopo le parole "i termini previsti ai punti 11.1, 11.2 e 12.2" sono inseriti i seguenti capoversi:

"La Garanzia Diretta è inefficace qualora l'accordo transattivo di cui al punto 11.4. non sia stato preventivamente sottoposto al Gestore per l'esame e il successivo assenso da parte del Comitato, ovvero nel caso in cui venga riscontrato in sede di attivazione della garanzia che, a seguito del perfezionamento dell'accordo, non siano state rispettate le condizioni e la percentuale minima, dichiarate nella originaria richiesta di assenso, come approvata dal Comitato.

La Garanzia Diretta è inefficace nel caso in cui le proposte transattive vengano accolte e perfezionate dai soggetti richiedenti nonostante l'espresso rigetto del Comitato ovvero vengano accolte e perfezionate in misura inferiore al 15% del debito complessivo. "

Al paragrafo C della Parte III dell'allegato al decreto ministeriale 23 settembre 2005, dopo il punto 12.3 è inserito il seguente:

"12.4 Transazioni. – *Le proposte transattive formulate dalle imprese beneficiarie, devono essere sottoposte preventivamente dai soggetti richiedenti al Gestore per l'assenso del Comitato di Gestione del Fondo e devono prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora).*

Le proposte transattive formulate dalle imprese e valutate positivamente dalle banche finanziatrici possono essere equiparate, ai fini dell'attivazione della garanzia del Fondo e dell'efficacia della stessa, all'avvio delle azioni di recupero, nel rispetto dei termini fissati dalle disposizioni operative di cui ai punti che precedono.

Le predette richieste devono essere presentate al Gestore entro 10 giorni dalla formalizzazione delle proposte transattive, per il successivo esame del Comitato, mediante, a pena di improcedibilità, la compilazione del modello Allegato A con tutti i documenti richiesti per l'attivazione della garanzia del Fondo, di cui al successivo punto 13.2

Tali richieste devono contenere:

- *l'ammontare del debito complessivo vantato dalla banca finanziatrice alla data della proposta stessa;*
- *l'importo proposto a saldo e stralcio e le modalità di pagamento;*
- *l'ammontare dell'importo proposto in termini percentuali rispetto al debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora);*
- *la perdita a carico della banca finanziatrice in caso di accoglimento;*
- *la conseguente perdita a carico del Fondo;*
- *la situazione patrimoniale/economica/finanziaria dell'impresa debitrice e/o dei suoi garanti;*
- *eventuali altre esposizioni debitorie dell'impresa nei confronti della banca finanziatrice;*
- *valutazioni tecnico-legali che hanno indotto la banca finanziatrice a deliberare positivamente la proposta.*

Il Gestore si riserva di richiedere copia della documentazione comprovante quanto dichiarato dal soggetto richiedente nel modello Allegato A.



Il Gestore esamina prioritariamente le proposte transattive e sottopone gli esiti istruttori al Comitato entro 30 giorni dalla data di arrivo della richiesta completa di tutte le informazioni sopra indicate da parte della banca. Il Gestore comunica la delibera del Comitato ai soggetti richiedenti.

I soggetti richiedenti comunicano al Gestore, entro 30 giorni, l'avvenuto o il mancato perfezionamento dell'accordo.

In caso di presentazione di richieste con una percentuale di pagamento inferiore al 15% del debito complessivo ovvero di espresso rigetto da parte del Comitato delle proposte transattive, i soggetti richiedenti, ai fini della conferma dell'efficacia della garanzia del Fondo, sono tenuti a non dar corso alle proposte ed a proseguire le azioni di recupero nei confronti dei soggetti beneficiari per l'intero ammontare dell'esposizione debitoria.

Liquidazione della perdita

Ai fini della liquidazione della perdita i soggetti richiedenti devono trasmettere al Gestore idonea documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento dell'accordo transattivo.

L'importo che verrà riconosciuto dal Fondo al soggetto richiedente quale perdita definitiva non potrà in nessun caso superare quello calcolato alla data di presentazione da parte del soggetto richiedente ed eventualmente deliberato dal Comitato, senza l'addebito di ulteriori interessi di mora nel frattempo maturati."

Al paragrafo C della Parte III dell'allegato al decreto ministeriale 23 settembre 2005 al punto 13.2, dopo l'ultimo alinea è inserito il seguente:

" - (solo per gli accordi transattivi) idonea documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento dell'accordo transattivo dalla quale risulti l'importo e la valuta di pagamento. "

Al paragrafo C della Parte III dell'allegato al decreto ministeriale 23 settembre 2005, al punto 13.3, dopo le parole "i termini previsti ai punti 12.1., 12.2 e 13.1" sono inseriti i seguenti capoversi:

"La Controgaranzia è inefficace qualora l'accordo transattivo di cui al punto 12.4 non sia stato preventivamente sottoposto al Gestore per l'esame e il successivo assenso da parte del Comitato, ovvero nel caso in cui venga riscontrato in sede di attivazione della garanzia che, a seguito del perfezionamento dell'accordo, non siano state rispettate le condizioni e la percentuale minima, dichiarate nella originaria richiesta di assenso, così come approvata dal Comitato.

La Controgaranzia è inefficace nel caso in cui le proposte transattive vengano accolte e perfezionate dai soggetti richiedenti nonostante l'espresso rigetto del Comitato ovvero vengano accolte e perfezionate in misura inferiore al 15% del debito complessivo. "

Al paragrafo D della Parte III dell'allegato al decreto ministeriale 23 settembre 2005, dopo il punto 15.3, è inserito il seguente:

"15.3-bis Transazioni. - *Le proposte transattive formulate dalle imprese beneficiarie, devono essere sottoposte preventivamente dai soggetti richiedenti al Gestore per l'assenso del Comitato di Gestione del Fondo e devono prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora).*

Le proposte transattive formulate dalle imprese e valutate positivamente dalle banche finanziatrici possono essere equiparate, ai fini dell'attivazione della garanzia del Fondo e dell'efficacia della stessa, all'avvio delle azioni di recupero, nel rispetto dei termini fissati dalle disposizioni operative di cui ai punti che precedono.

Le predette richieste devono essere presentate al Gestore entro 10 giorni dalla formalizzazione delle proposte transattive, per il successivo esame del Comitato, mediante, a pena di improcedibilità, la compilazione del modello Allegato A con tutti i documenti richiesti per l'attivazione della garanzia del Fondo, di cui al successivo punto 15.5.

Tali richieste devono contenere:

- *l'ammontare del debito complessivo vantato dalla banca finanziatrice alla data della proposta stessa;*



- *l'importo proposto a saldo e stralcio e le modalità di pagamento;*
- *l'ammontare dell'importo proposto in termini percentuali rispetto al debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora);*
- *la perdita a carico della banca finanziatrice in caso di accoglimento;*
- *la conseguente perdita a carico del Fondo;*
- *la situazione patrimoniale/economica/finanziaria dell'impresa debitrice e/o dei suoi garanti;*
- *eventuali altre esposizioni debitorie dell'impresa nei confronti della banca finanziatrice;*
- *valutazioni tecnico-legali che hanno indotto la banca finanziatrice a deliberare positivamente la proposta.*

Il Gestore si riserva di richiedere copia della documentazione comprovante quanto dichiarato dal soggetto richiedente nel modello Allegato A.

Il Gestore esamina prioritariamente le proposte transattive e sottopone gli esiti istruttori al Comitato entro 30 giorni dalla data di arrivo della richiesta completa di tutte le informazioni sopra indicate da parte della banca. Il Gestore comunica la delibera del Comitato ai soggetti richiedenti.

I soggetti richiedenti comunicano al Gestore, entro 30 giorni, l'avvenuto o il mancato perfezionamento dell'accordo.

In caso di presentazione di richieste con una percentuale di pagamento inferiore al 15% del debito complessivo ovvero di espresso rigetto da parte del Comitato delle proposte transattive, i soggetti richiedenti, ai fini della conferma dell'efficacia della garanzia del Fondo, sono tenuti a non dar corso alle proposte ed a proseguire le azioni di recupero nei confronti dei soggetti beneficiari per l'intero ammontare dell'esposizione debitoria.

Liquidazione della perdita

Ai fini della liquidazione della perdita i soggetti richiedenti devono trasmettere al Gestore idonea documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento dell'accordo transattivo.

L'importo che verrà riconosciuto dal Fondo al soggetto richiedente quale perdita definitiva non potrà in nessun caso superare quello calcolato alla data di presentazione da parte del soggetto richiedente ed eventualmente deliberato dal Comitato, senza l'addebito di ulteriori interessi di mora nel frattempo maturati."

Al paragrafo D della Parte III dell'allegato al decreto ministeriale 23 settembre 2005, al punto 15.4, dopo l'ultimo alinea è inserito il seguente:

" - (solo per gli accordi transattivi) idonea documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento dell'accordo transattivo dalla quale risulti l'importo e la valuta di pagamento. "

Al paragrafo D della Parte III dell'allegato al decreto ministeriale 23 settembre 2005, al punto 15.5, sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:

"La Controgaranzia è inefficace qualora l'accordo transattivo di cui al punto 15.3-bis non sia stato preventivamente sottoposto al Gestore per l'esame e il successivo assenso da parte del Comitato, ovvero nel caso in cui venga riscontrato in sede di attivazione della garanzia che, a seguito del perfezionamento dell'accordo, non siano state rispettate le condizioni e la percentuale minima, dichiarate nella originaria richiesta di assenso, così come approvata dal Comitato.

La Controgaranzia è inefficace nel caso in cui le proposte transattive vengano accolte e perfezionate dai soggetti richiedenti nonostante l'espresso rigetto del Comitato ovvero vengano accolte e perfezionate in misura inferiore al 15% del debito complessivo."



ALLEGATO 2

Dopo il paragrafo C della Parte II dell'allegato al decreto ministeriale 23 settembre 2005, è aggiunto il seguente:

"C-BIS. PROCEDIMENTO DI INEFFICACIA DELLA GARANZIA E DI REVOCA DELL'INTERVENTO

14-bis.1 Avvio del procedimento - Rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia e/o alla revoca dell'intervento del Fondo, il Gestore comunica ai soggetti richiedenti e/o alle imprese beneficiarie l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia e/o revoca dell'intervento, gli interessati possono presentare a Gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Il Gestore esamina gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.

14-BIS.2 Delibera del Comitato - Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato di gestione del Fondo delibera, con provvedimento motivato la conferma ovvero l'inefficacia della garanzia, la revoca dell'intervento ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso.

Il Gestore comunica, anche a mezzo fax, ai soggetti interessati i provvedimenti adottati."

Dopo il paragrafo E della Parte III dell'allegato al decreto ministeriale 23 settembre 2005, è aggiunto il seguente:

" E-BIS. PROCEDIMENTO DI INEFFICACIA DELLA GARANZIA E DI REVOCA DELL'INTERVENTO

17-bis.1 Avvio del procedimento - Rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia e/o alla revoca dell'intervento del Fondo, il Gestore comunica ai soggetti richiedenti e/o alle imprese beneficiarie l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia e/o revoca dell'intervento, gli interessati possono presentare a Gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Il Gestore esamina gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.

17-bis.2 Delibera del Comitato - Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato di gestione del Fondo delibera, con provvedimento motivato la conferma ovvero l'inefficacia della garanzia, la revoca dell'intervento ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso.

Il Gestore comunica, anche a mezzo fax, ai soggetti interessati i provvedimenti adottati."



ALLEGATO 3

Alla fine del punto 4.2 del paragrafo A della Parte II dell'allegato al decreto ministeriale 23 settembre 2005, è inserito il seguente capoverso:

“I soggetti beneficiari finali possono essere ammessi all'intervento della Riserva PON e della Riserva POI e relative sottoriserve per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non sia superiore due milioni e cinquecentomila euro (2.500.000,00 Euro).”

Dopo il paragrafo C-BIS della Parte II del decreto ministeriale 23 settembre 2005, come da ultimo modificata dall'Allegato 2 del presente decreto, è aggiunto il seguente:

“ C-TER. RISERVA PON E RISERVA POI E RELATIVE SOTTORISERVE - PRENOTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DELLE PMI

14-TER. PRENOTAZIONE DELLA GARANZIA – RISERVA PON, RISERVA POI E RELATIVE SOTTORISERVE

14-ter.1 Presentazione delle richieste di prenotazione da parte delle PMI – La prenotazione della garanzia della Riserva PON e della Riserva POI e relative sottoriserve può essere richiesta dalle PMI mediante la presentazione al Gestore, tramite fax ovvero con modalità che verranno rese note dal Gestore con apposita circolare, dell'apposito modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it (Modulistica per accedere alle Riserve PON e POI – richieste di prenotazione da parte delle PMI).

14-ter.2 Comunicazione del numero di posizione – Il Gestore assegna alle richieste pervenute un numero di posizione progressivo e comunica alle PMI richiedenti, tramite fax ovvero con modalità che verranno rese note dal Gestore con apposita circolare, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.

14-ter.3 Istruttoria delle richieste di prenotazione della garanzia e delibera del Comitato Il Gestore valuta la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini dell'ammissibilità alla Riserva PON o alla Riserva POI e relative sottoriserve. Le richieste di prenotazione, complete dei dati previsti, sono presentate al Comitato, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo. Entro il termine massimo di due mesi dalla data di presentazione della richiesta ovvero dalla data di completamento della stessa, il Comitato ne delibera l'accoglimento o il rigetto. In caso di accoglimento, la garanzia viene prenotata a favore dell'impresa richiedente.

14-ter.4 Rigetto delle richieste di prenotazione - Le richieste sono respinte d'ufficio qualora i dati previsti dal modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al Gestore entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del Gestore stesso.

14-ter.5 Antimafia – La prenotazione della garanzia è soggetta alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla suddetta normativa sulla materia è regolamentata nell'apposita circolare del Gestore.

14-ter.6 Comunicazione dell'esito delle richieste di ammissione – Il Gestore comunica, via fax ovvero con modalità che verranno rese note dal Gestore con apposita circolare, all'impresa richiedente la prenotazione della garanzia della Riserva PON o della Riserva POI e relative sottoriserve, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data



della delibera del Comitato. Alle proposte di rigetto delle richieste presentate al Gestore si applica quanto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

14-ter.7 Richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore (Banca o Intermediario) da parte delle PMI – Ricevuta la comunicazione della prenotazione della garanzia da parte del Comitato, la PMI potrà presentare al soggetto finanziatore (Banca o Intermediario) la domanda di finanziamento, il modulo di cui all'Allegato B e copia della comunicazione dell'esito di cui al paragrafo 17.6.

14-ter.8 Richiesta di garanzia da parte del soggetto finanziatore (Banca o Intermediario) A pena di decadenza della prenotazione, entro tre mesi dalla data della delibera del Comitato il soggetto finanziatore deve presentare al Gestore, previa positiva valutazione del merito di credito dell'impresa, la richiesta di ammissione a garanzia sull'apposito modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it (Modulistica per accedere alle Riserve PON e POI – richieste di ammissione – operazioni di garanzia diretta), anche attraverso la procedura telematica di cui alla Parte VIII delle presenti disposizioni operative ovvero via fax. Sono improcedibili le richieste pervenute al Gestore oltre il suddetto termine. Alle richieste di ammissione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste dai paragrafi 5, 6, 7, 8 e 9.

14-ter.9 Efficacia della garanzia – L'efficacia della garanzia è subordinata alla verifica da parte del Gestore della rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo 17.8 con i dati forniti dall'impresa nella richiesta di prenotazione di cui al paragrafo 17.1.

14-ter.10 Inefficacia della garanzia – La prenotazione decade e la garanzia è inefficace nel caso non sia verificata da parte del Gestore la rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo 17.8 con i dati forniti dall'impresa nella richiesta di prenotazione di cui al paragrafo 17.1

14-ter.11 Conferma della garanzia – In caso di esito positivo della verifica di cui al paragrafo 17.9, il Gestore conferma al soggetto finanziatore (Banca o Intermediario) l'efficacia della garanzia del Fondo entro 1 mese dalla data di presentazione del modulo di cui al paragrafo 17.8. Tale conferma è comunicata in forma scritta (posta o fax) secondo quanto previsto dalle presenti disposizioni operative.

14-ter.12 Disponibilità – La prenotazione della garanzia della Riserva PON o della Riserva POI e relative sottoriserve è deliberata dal Comitato subordinatamente all'esistenza di disponibilità impegnabili a carico della Riserva stessa.”

Alla fine del punto 5.2 del paragrafo A della Parte III dell'allegato al decreto ministeriale 23 settembre 2005 è inserito il seguente capoverso:

“I soggetti beneficiari finali possono essere ammessi all'intervento della Riserva PON e della Riserva POI e relative sottoriserve per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non sia superiore due milioni e cinquecentomila euro (2.500.000,00 Euro).”

Dopo il paragrafo E-BIS della Parte III del decreto ministeriale 23 settembre 2005, come da ultimo modificata dall'Allegato 2 del presente decreto, è aggiunto il seguente:

“ E-TER. RISERVA PON E RISERVA POI E RELATIVE SOTTORISERVE - PRENOTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DELLE PMI

17-TER. PRENOTAZIONE DELLA GARANZIA – RISERVA PON, RISERVA POI E RELATIVE SOTTORISERVE



17-ter.1 Presentazione delle richieste di prenotazione da parte delle PMI – La prenotazione della garanzia della Riserva PON e della Riserva POI e relative sottoriserve può essere richiesta dalle PMI mediante la presentazione al Gestore, tramite fax ovvero con modalità che verranno rese note dal Gestore con apposita circolare, dell'apposito modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it (Modulistica per accedere alle Riserve PON e POI – richieste di prenotazione da parte delle PMI).

17-ter.2 Comunicazione del numero di posizione – Il Gestore assegna alle richieste pervenute un numero di posizione progressivo e comunica alle PMI richiedenti, tramite fax ovvero con modalità che verranno rese note dal Gestore con apposita circolare, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.

17-ter.3 Istruttoria delle richieste di prenotazione della garanzia e delibera del Comitato Il Gestore valuta la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini dell'ammissibilità alla Riserva PON o alla Riserva POI e relative sottoriserve. Le richieste di prenotazione, complete di tutti i dati previsti, sono presentate al Comitato nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo. Entro il termine massimo di due mesi dalla data di presentazione della richiesta ovvero dalla data di completamento della stessa, il Comitato ne delibera l'accoglimento o il rigetto. In caso di accoglimento, la garanzia viene prenotata a favore dell'impresa richiedente.

17-ter.4 Rigetto delle richieste di prenotazione - Le richieste sono respinte d'ufficio qualora i dati previsti dal modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al Gestore entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del Gestore stesso.

17-ter.5 Antimafia – La prenotazione della garanzia è soggetta alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla suddetta normativa è regolamentata nell'apposita circolare del Gestore.

17-ter.6 Comunicazione dell'esito delle richieste di ammissione – Il Gestore comunica, via fax ovvero con modalità che verranno rese note dal Gestore con apposita circolare, all'impresa richiedente la prenotazione della garanzia della Riserva PON o della Riserva POI e relative sottoriserve, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato. Alle proposte di rigetto delle richieste presentate al Gestore si applica quanto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

17-ter.7 Richiesta di garanzia al soggetto garante da parte delle PMI – Ricevuta la comunicazione della prenotazione della garanzia da parte del Comitato, la PMI potrà presentare al soggetto garante (Confidi o Altro fondo di garanzia) la domanda di garanzia e copia della comunicazione dell'esito di cui al paragrafo 17-ter.6.

17-ter.8 Richiesta di controgaranzia da parte del soggetto garante - A pena di decadenza della prenotazione, entro quattro mesi dalla data della delibera del Comitato il soggetto garante di cui al paragrafo 17-ter.7 deve presentare al Gestore, previa positiva valutazione del merito di credito dell'impresa, la richiesta di controgaranzia sull'apposito modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it (Modulistica per accedere alle Riserve PON e POI – richieste di ammissione – operazioni di controgaranzia), anche attraverso la procedura telematica di cui alla Parte VIII delle presenti disposizioni operative ovvero via fax. Sono improcedibili le richieste pervenute al Gestore oltre il suddetto termine. Alle richieste di ammissione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste dai paragrafi 7, 8, 9 e 10.



17-ter.9 Efficacia della controgaranzia - L'efficacia della controgaranzia è subordinata alla verifica da parte del Gestore della rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo 17-ter.8 con i dati forniti dall'impresa nella richiesta di prenotazione di cui al paragrafo 17-ter.1.

17-ter.10 Inefficacia della garanzia – La prenotazione decade e la controgaranzia è inefficace nel caso non sia verificata da parte del Gestore la rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo 17-ter.8 con i dati forniti dall'impresa nella richiesta di prenotazione di cui al paragrafo 17-ter.1.

17-ter.11 Conferma della garanzia – Il Gestore conferma al Confidi o Altro fondo di garanzia l'efficacia della garanzia del Fondo entro 1 mese dalla data di presentazione del modulo di cui al paragrafo 17-ter.8. Tale conferma è comunicata in forma scritta (posta o fax) secondo quanto previsto dalle presenti disposizioni operative.

17-ter.12 Disponibilità – La prenotazione della garanzia della Riserva PON o della Riserva POI e relative sottoriserve è deliberata dal Comitato subordinatamente alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico della Riserva stessa.

FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
LEGGE 662/96 art. 2 comma 100 lett. a

RICHIESTA DI INTERVENTO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA
BENEFICIARIA AI SENSI DELL'ART. 47 DPR 28 dicembre 2000, N. 445

(da tenere agli atti presso il soggetto richiedente per le operazioni di garanzia diretta)

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto (cognome e nome)
 nato a il/...../....., codice fiscale
, nella qualità di legale rappresentante dell'impresa
 (*denominazione*) con codice fiscale
 e sede in, consapevole delle responsabilità
 anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base
 di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, richiede l'agevolazione
 sotto forma di garanzia prevista dalle leggi 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e 266/97 (art. 15), qualificabile come aiuto
 di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee e, allo scopo di fruire della medesima,

1) dichiara che la suddetta impresa è in possesso dei requisiti per l'accesso alla garanzia del Fondo di cui alle leggi 662/96
 (art. 2, comma 100, lettera a) e 266/97 (art. 15) e pertanto richiede l'ammissione alla garanzia del medesimo Fondo per
 l'operazione finanziaria di euro, concessa/richiesta da/a, della durata di
 mesi

1bis) in caso di richiesta a favore delle imprese subfornitrici delle imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura
 di amministrazione straordinaria il sottoscritto dichiara che:

- l'impresa è in possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato
 a favore delle micro e piccole imprese;
- l'impresa è in rapporto di subfornitura, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 18 giugno 1998, n. 192, con l'impresa
 committente.....ammessa in data.....alle procedure di amministrazione straordinaria
 di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre, n. 347, convertito, con modificazioni dalla
 Legge 18 febbraio 2004, n.39.
- l'impresa ha prodotto, nell'esercizio in corso e in ciascuno dei due esercizi precedenti la data di presentazione della
 richiesta di ammissione al Fondo, almeno il 50% del fatturato nei confronti dell'impresa committente medesima.

2) dichiara inoltre:

- che l'impresa è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese, rispetta i parametri dimensionali previsti dalla
 Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del
 20/05/2003;
- di conoscere ed accettare l'intera normativa che regola la concessione e la gestione della garanzia del Fondo e di
 rispettarne le relative disposizioni e limitazioni;
- di impegnarsi a comunicare al soggetto richiedente eventuali variazioni delle finalità di investimento inizialmente previste,
 limitatamente alle variazioni intervenute nei 5 anni successivi alla data di ammissione all'intervento del Fondo;
- che l'impresa non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto
 legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- di impegnarsi a trasmettere al soggetto richiedente tutta la documentazione necessaria a MedioCredito Centrale per
 effettuare i controlli orientati all'accertamento della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta e dell'effettiva
 destinazione dell'agevolazione del Fondo;
- di impegnarsi a versare al Fondo un importo pari all'equivalente sovvenzione lordo per la conferma della garanzia del

Fondo nei casi previsti dalle vigenti disposizioni operative;

– di prendere atto che MedioCredito Centrale inoltrerà la corrispondenza relativa ai supplementi di istruttoria per l'ammissione alla garanzia alla Banca o Intermediario concedente il finanziamento;

– che l'operazione finanziaria sopra indicata è stata richiesta/concessa per le seguenti finalità:

.....

- che i dati sull'(eventuale) investimento sono i seguenti:

INVESTIMENTO / PIANO DI SVILUPPO PRODUTTIVO DI EURO :

INVESTIMENTO / PIANO DI SVILUPPO: INIZIATO IN DATA , DA INIZIARE

INVESTIMENTO / PIANO DI SVILUPPO PRODUTTIVO :

·NON AGEVOLATO

·AGEVOLATO AI SENSI DELLA LEGGE: ESL OTTENUTO:%

·RELATIVO A VEICOLI DI CATEGORIA N1, N2, N3, O4, EFFETUATO/DA EFFETTUARE DA PARTE DI IMPRESA DI AUTOTRASPORTO MERCI C/TERZI LA CUI DOMANDA DI FINANZIAMENTO/GARANZIA RISULTI PRESENTATA SUCCESSIVAMENTE AL 31/12/2010, NEL QUAL CASO L'IMPRESA DICHIARA DI AVER SOSTENUTO UNA SPESA SALARIALE, COSI' COME DEFINITA DALLA DIRETTIVA PCM DEL 23/12/2010, DI IMPORTO PARI AD € E DI AVER RICHIESTO O RICEVUTO ANALOGHE GARANZIE PER OPERAZIONI FINANZIARIE DI IMPORTO COMPLESSIVO PARI A €

- ove previsto dalle vigenti disposizioni operative, di aver già beneficiato, nell'esercizio finanziario in corso e negli ultimi due esercizi finanziari, dei sottoelencati aiuti a titolo "de minimis":

<i>Normativa di riferimento</i>	<i>Data concessione</i>	<i>Importo</i>

e di impegnarsi a rispettare per un periodo di tre anni dalla data di ottenimento del primo aiuto "de minimis" il limite di cumulo pari a 200.000,00 Euro complessivi.

- ove previsto dalle vigenti disposizioni operative, di aver già beneficiato dal 1° gennaio 2008 dei sottoelencati aiuti a titolo "de minimis" ovvero di altri aiuti rientranti nella disciplina di cui all'art. 3 del DPCM 23 dicembre 2010:

<i>Normativa di riferimento</i>	<i>Data concessione</i>	<i>Importo</i>

e di impegnarsi a rispettare il limite di cumulo pari a 500.000,00 Euro complessivi per il periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2011.

3) dichiara inoltre:

- di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola "de minimis", aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea indicate nell'art. 4 del d.P.C.M. 23.5.2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007;

- di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto secondo la regola "de minimis" gli aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea indicate nell'art. 4 del d.P.C.M. 23.5.2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007, per un ammontare totale di euro e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite;

- di aver rimborsato in data (giorno, mese, anno)..... mediante (indicare il mezzo utilizzato: modello F24, cartella di pagamento ecc con cui si è proceduto al rimborso) la somma di euro comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21.4.2004 n. 794/2004 relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera (specificare a quali delle lettere a, b, c, o d)* del d.P.C.M. adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007;

- di aver depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia la somma di euro comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21.4.2004 n. 794/2004 relativa all'aiuto di stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata indicate nell'art. 4, comma 1, lettera [specificare a quali delle lettere a, b, c, o d]* del d.P.C.M. adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della L. n. 296/2006.

* a) La decisione Commissione 11.5.1999, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro; b) decisione della Commissione 5.6.2002, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico; c) decisione della Commissione 30.3.2004 concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi urgenti in materia di occupazione; d) decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'art. 5-sexies d.l. 24.12.2002, n. 282, convertito dalla l. 21.2.2003, n. 27.

4) in caso di attivazione della riserva PON “Ricerca e Competitività 2007-2013”, il sottoscritto dichiara che l’impresa:

- a) è localizzata nelle Regioni Convergenza;
- b) non rientra tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- c) non si trova in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L214 del 9 agosto 2008, nel seguito indicato “Regolamento GBER”;
- d) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
- e) non è stata destinataria, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- f) ha restituito agevolazioni godute per le quali sia stato eventualmente disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico un ordine di recupero.

Il sottoscritto prende atto che le operazioni di garanzia diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del DM dell’11/12/2009, sono consentite solo a fronte di investimenti realizzati da “*pool di imprese*” aventi caratteristiche e finalità comuni e dichiara che l’investimento oggetto della presente domanda è parte integrante di un più ampio programma oggetto di realizzazione da parte di un “*pool di imprese*” aventi caratteristiche e finalità comuni.

Dichiara inoltre che l’impresa si impegna:

- a conservare per un periodo non inferiore ai 3 anni successivi alla chiusura del Programma Operativo di riferimento:
 - documentazione giustificativa della spesa relativa all’investimento che è stato effettuato utilizzando il finanziamento garantito a valere sulla *Riserva PON*;
 - la documentazione comprovante quanto dichiarato in sede di richiesta di ammissione alla garanzia;
 - tutti gli elaborati tecnici relativi all’investimento;
- ad assicurare, senza limitazioni, alle persone ed agli organismi che per norma hanno il diritto di verifica e controllo:
 - la possibilità di effettuare ispezioni e controlli;
 - l’accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento;
- ad informare il pubblico della sovvenzione ottenuta, con le modalità previste dagli artt. 8 e ss. del Reg. (CE) n.1828/2006, tramite:
 - l’esposizione di una targa, nel caso di acquisto di un oggetto fisico, infrastruttura o di interventi costruttivi, entro sei mesi dal completamento dell’investimento;
 - l’installazione di un cartello durante la realizzazione dell’investimento di un’infrastruttura o di interventi costruttivi.

5) in caso di attivazione della riserva POI “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013”, il sottoscritto dichiara che l’impresa:

- a) è localizzata nelle Regioni Convergenza;
- b) si trova in regime di contabilità ordinaria;
- c) non rientra tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- d) non si trova in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L214 del 9 agosto 2008, nel seguito indicato “Regolamento GBER”;
- e) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

- f) non è stata destinataria, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- g) ha restituito agevolazioni godute per le quali sia stato eventualmente disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico un ordine di recupero.

Dichiara inoltre che l'impresa si impegna:

- a conservare per un periodo non inferiore ai 3 anni successivi alla chiusura del Programma Operativo di riferimento:
 - documentazione giustificativa della spesa relativa all'investimento che è stato effettuato utilizzando il finanziamento garantito a valere sulla *Riserva POI e relative sottoriserve*;
 - la documentazione comprovante quanto dichiarato in sede di richiesta di ammissione alla garanzia;
 - tutti gli elaborati tecnici relativi all'investimento;
- ad assicurare, senza limitazioni, alle persone ed agli organismi che per norma hanno il diritto di verifica e controllo:
 - la possibilità di effettuare ispezioni e controlli;
 - l'accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento;
- ad informare il pubblico della sovvenzione ottenuta, con le modalità previste dagli artt. 8 e ss. del Reg. (CE) n.1828/2006, tramite:
 - l'esposizione di una targa, nel caso di acquisto di un oggetto fisico, infrastruttura o di interventi costruttivi, entro sei mesi dal completamento dell'investimento;

l'installazione di un cartello durante la realizzazione dell'investimento di un'infrastruttura o di interventi costruttivi.

DATA

FIRMA

si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.

SCHEMA IPOTESI TRANSATTIVA – OPERAZIONI DI GARANZIA DIRETTA

A. DATI OPERAZIONE

A.1. Pos. MCC n. _____ Impresa: _____

Banca finanziatrice _____

A.2. Delibera di accoglimento Comitato gestione Fondo _____

Importo finanziamento € _____ Durata finanziamento _____

A.3. Data 1° inadempimento _____

A.4. Data avvio procedure di recupero _____

(data revoca e diffida pagamento deposito decreto ingiuntivo istanza di fallimento domanda ammissione al passivo del fallimento notifica precetto atti equivalenti)

A.5. Data comunicazione avvio procedure di recupero a MCC _____

Nel riquadro A: inserire tutti i dati relativi all'operazione ammessa all'intervento del Fondo di garanzia ex l. 662/96

B. SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA DELL'IMPRESA

B.1. Descrizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa debitrice:

B.2. Cause dell'inadempimento:

Nel riquadro B: fornire una breve descrizione della situazione in cui versa l'impresa debitrice, nonché i motivi che hanno determinato l'inadempimento da parte della stessa.

(TIMBRO E FIRMA DELLA BANCA)

C.1 RAPPORTI BANCA/GRUPPO – IMPRESA BENEFICIARIA (DATI CE.RI.)

Banca	Accordato	Utilizzato
Totale		

C.2. Esposizione del Gruppo verso l'impresa beneficiaria al _____ (migliaia di Euro) (DATI CE.RI.)

Banca	Accordato	Utilizzato
Totale		

D. PROPOSTA TRANSATTIVA

D.1. Totale debito calcolato al _____ € _____

D.2. Capitale scaduto non pagato € _____

D.3. Interessi contrattuali € _____

D.4. Interessi moratori € _____

D.5. Importo proposto € _____ D.6. Percentuale proposta __%

D.7. Perdita a carico della Banca finanziatrice € _____

D.8. Perdita a carico del Fondo di Garanzia € _____

D.9. Altri aderenti alla proposta transattiva

Nel riquadro D: descrivere i termini della proposta transattiva specificando:

- D.1-D.4 il totale debito alla data della proposta, suddiviso per capitale ed interessi;
- D.5 l'importo proposto dall'impresa, limitatamente all'operazione oggetto della garanzia del Fondo;
- D.6 la corrispondente percentuale in relazione al debito complessivo;
- D.7 l'ammontare della perdita che rimarrebbe a carico della banca dopo l'accordo transattivo;
- D.8 l'ammontare della perdita che rimarrebbe a carico della Fondo dopo l'accordo transattivo e a seguito dell'escussione della garanzia da parte della banca;
- D.10 eventuali altri creditori aderenti alla proposta transattiva (settore di appartenenza – es. fornitori, banche, ecc. – importo totale del credito vantato).

(TIMBRO E FIRMA DELLA BANCA)

E. GARANZIE

E.1. Tipo di garanzia acquisita personale reale

Garanzie personali:

Descrizione del patrimonio dei garanti/fideiussori

Garanzie reali:

Descrizione della garanzia

Nel riquadro E: indicare con una croce il tipo di garanzia che assiste il finanziamento bancario, fornendo altresì una breve descrizione del patrimonio dei garanti/fideiussori, in caso di garanzia personale (proprietà immobiliari, con indicazione del valore degli stessi e se liberi o gravati da ipoteche ed, eventualmente, per quale importo) ovvero della garanzia reale prestata (descrizione della garanzia e relativo valore, tipo di garanzia, descrizione del cespite, valore e data di perizia, iscrizione ipotecaria, ecc.).

F. VALUTAZIONI TECNICO LEGALI SULLA PROPOSTA TRANSATTIVA

F.1. Valutazioni

F.2. Stima costi in caso di prosecuzione di azioni legali

Nel riquadro F: fornire le valutazioni tecnico-legali effettuate dalla banca finanziatrice che hanno determinato una valutazione positiva da parte di quest'ultima, nonché una stima sulle spese legali eventualmente da sostenere in caso di mancato accoglimento della proposta e conseguente prosecuzione delle azioni di recupero.

(TIMBRO E FIRMA DELLA BANCA)

SCHEMA IPOTESI TRANSATTIVA – OPERAZIONI DI CONTROGARANZIA

A. DATI OPERAZIONE

A.1. Pos. MCC n. _____ Impresa: _____

Confidi o Altro fondo di garanzia _____

A.2. Delibera di accoglimento Comitato gestione Fondo _____

Importo finanziamento € _____ Durata finanziamento _____

A.3. Data 1° inadempimento _____

A.4. Data avvio procedure di recupero _____

(data revoca e diffida pagamento deposito decreto ingiuntivo istanza di fallimento domanda ammissione al passivo del fallimento notifica precetto atti equivalenti)

A.5. Data comunicazione avvio procedure di recupero a MCC _____

Nel riquadro A: inserire tutti i dati relativi all'operazione ammessa all'intervento del Fondo di garanzia ex l. 662/96

B. SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA DELL'IMPRESA

B.1. Descrizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa debitrice:

B.2. Cause dell'inadempimento:

Nel riquadro B: fornire una breve descrizione della situazione in cui versa l'impresa debitrice, nonché i motivi che hanno determinato l'inadempimento da parte della stessa.

(TIMBRO E FIRMA DEL CONFIDI)

DA COMPILARE NEL CASO DI OPERAZIONI DI CONTROGARANZIA

C. PROPOSTA TRANSATTIVA

C.1. Totale debito calcolato al _____	€ _____
C.2. Capitale scaduto non pagato €	
C.3. Interessi contrattuali € _____	
C.4. Interessi moratori € _____	
C.5. Importo proposto € _____	C.6. Percentuale proposta _____%
C.7. Perdita a carico della Banca finanziatrice	€ _____
C.8. Perdita a carico del Confidi	€ _____
C.9. Perdita a carico del Fondo di Garanzia	€ _____
C.10. Altri aderenti alla proposta transattiva	

Nel riquadro C: descrivere i termini della proposta transattiva specificando:

- C.1-C.4 il totale debito alla data della proposta, suddiviso per capitale ed interessi;
- C.5 l'importo proposto dall'impresa, limitatamente all'operazione oggetto della garanzia del Fondo;
- C.6 la corrispondente percentuale in relazione al debito complessivo;
- C.7 l'ammontare della perdita che rimarrebbe a carico della banca dopo l'accordo transattivo;
- C.8 l'ammontare della perdita a carico del confidi dopo l'accordo transattivo e l'escussione da parte della banca finanziatrice;
- C.9 l'ammontare della perdita che rimarrebbe a carico della Fondo dopo l'accordo transattivo e a seguito dell'escussione della garanzia da parte del Confidi;
- C.10 eventuali altri creditori aderenti alla proposta transattiva (settore di appartenenza – es. fornitori, banche, ecc. – importo totale del credito vantato).

D. GARANZIE

D.1. Tipo di garanzia acquisita	personale <input type="checkbox"/>	reale <input type="checkbox"/>
<u>Garanzie personali:</u>		
Descrizione del patrimonio dei garanti/fideiussori		
<u>Garanzie reali:</u>		
Descrizione della garanzia		

Nel riquadro D: indicare il tipo di garanzia che assiste il finanziamento bancario, fornendo altresì una breve descrizione del patrimonio dei garanti/fideiussori, in caso di garanzia personale (proprietà immobiliari, con indicazione del valore degli stessi e se liberi o gravati da ipoteche ed, eventualmente, per quale importo) ovvero della garanzia reale prestata (descrizione della garanzia e relativo valore, tipo di garanzia, descrizione del cespite, valore e data di perizia, iscrizione ipotecaria, ecc.).

(TIMBRO E FIRMA DEL CONFIDI)

E. VALUTAZIONI TECNICO LEGALI SULLA PROPOSTA TRANSATTIVA

E.1. Valutazioni

E.2. Stima costi in caso di prosecuzione di azioni legali

Nel riquadro E: fornire le valutazioni tecnico-legali effettuate dalla banca finanziatrice che hanno determinato una valutazione positiva da parte di quest'ultima, nonché una stima sulle spese legali eventualmente da sostenere in caso di mancato accoglimento della proposta e conseguente prosecuzione delle azioni di recupero.

(TIMBRO E FIRMA DEL CONFIDI)